



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 16 del 13-05-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED]
[REDACTED]. Ricorso con decisione CPA Bari.

L'anno 2009 addì Tredici del mese di Maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 37/2008;
- Viste le Linee Guida emanate dal Servizio Artigianato;
- ~~Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;~~
- ~~Vista la relazione istruttoria;~~

Considerato che:

- In data 27.4.2008, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED], iscritto al REA al n. [REDACTED], presentava tramite il Comune di [REDACTED] domanda di iscrizione all'Albo Imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, lett. A-B-C-D-E, D.M. 37/2008, a far data dal 15.3.2008;
- In data 29.09.2008, la C.P.A. di Bari respingeva la domanda perché "non vi sono elementi valutativi di legge", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 504 del 15.10.2008, accusata in ricezione in data 29.10.2008;
- In data 19.12.2008, il sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione assumendo in primo luogo che, la mancata notifica della decisione entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, vale come accoglimento della domanda; in secondo luogo che lo stesso, aveva presentato tutti i certificati di conformità dei lavori eseguiti dal 2001 al 2008, periodo in cui era convenzionato con Responsabili tecnici, nelle persone dell'Ing. [REDACTED] fino al 31.12.2003, e dell'Ing. [REDACTED] dal 1.1.2004 al 15.3.2008; ed ancora allegando nuove certificazioni per impianti elettrici, termici, idraulici e gas;

Ritenuto che:

- in via preliminare ed assorbente, la doglianza manifestata dal sig. [REDACTED] in merito alla mancata notifica della decisione della CPA entro 60 gg, è da ritenersi valida in quanto l'art. 16, c. 5 della L.R. n. 6/2005, prevede che: "5. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda".
- Le e condivisa parzialmente la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dal sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)